



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 1, riunita in udienza il 06/05/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

**SCIME' LUIGI**, Presidente e Relatore

**DI FORTUNATO LUIGI**, Giudice

**MANTINI ANNA RITA**, Giudice

in data 06/05/2024 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 512/2022 depositato il 19/09/2022

proposto da

[REDACTED]

Difeso da

[REDACTED]

Rappresentato da

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

contro

[REDACTED]

elettivamente domiciliato presso

[REDACTED]

[REDACTED]

Difeso da

[REDACTED]

[REDACTED]

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- DINIEGO RIMBORSO PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2016

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente: accoglimento del ricorso

Resistente: rigetto del ricorso

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La [REDACTED] a, in persona del legale rappresentante protempore, ricorreva a questa corte di Giustizia contro il C [REDACTED], quale concessionaria per l'imposta comunale sulla pubblicità per conto del detto Comune, al fine di ottenere l'annullamento del rifiuto tacito opposto alla richiesta di restituzione di quanto versato in eccedenza da parte dell'allora C [REDACTED] assolvimento dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità (I.C.P.) del Comune [REDACTED] per le annualità 2016 – 2017 - 2018, per un importo complessivo di € 7.731,31; infatti in data 29.11.2021 la [REDACTED] aveva formalizzato apposita istanza di rimborso sia nei confronti del Comune, che il 30.11.2021 la aveva protocollata con n. 0212837, sia nei riguardi della Concessionaria, e nessun riscontro era stato dato a tale istanza..

La imposta richiesta in restituzione era stata calcolata dalla società in relazione alla soppressione ex art. 23, comma 7 del D.l. 83/2012 della facoltà da parte dei Comuni di approvare ed applicare maggiorazioni sulla imposta di pubblicità rispetto alla tariffa base, con il noto meccanismo di proroga tacita di tale tariffe maggiorate; tali proroghe erano state ritenute illegittime in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 15/2018 e di conseguenza era stato richiesto il detto rimborso, senza che fosse stato dato alcun riscontro allo stesso.

Si costituiva la [REDACTED] eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo solo in Comune l'ente che avrebbe dovuto effettuare, se dovuto, il richiesto rimborso, mentre non si costituiva il [REDACTED]

Sulla base di tali conclusioni il Collegio all'odierna udienza si ritirava in camera di Consiglio per la decisione

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Collegio che il ricorso debba essere accolto, con conseguente illegittimità del silenzio rifiuto opposto dal [REDACTED] a alla restituzione delle maggiorazioni delle tariffe per l'imposta comunale sulla pubblicità, così come deliberate da [REDACTED] per le annualità dal 2016 al 2018, maggiorazioni

che sono state ritenute illegittime dalla Corte Costituzionale con sentenza 15 del 30.01.2018.

Anche la legge di bilancio per l'anno 2019, intervenuta sul punto, all'articolo 1 della legge 145/2018, comma 917, ha messo un punto fermo sulla questione, chiarendo che: " In deroga alle norme vigenti e alle disposizioni regolamentari deliberate da ciascun comune a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i rimborsi delle somme acquisite dai comuni a titolo di maggiorazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per gli anni dal 2013 al 2018 possono essere effettuati in forma rateale entro cinque anni dalla data in cui la richiesta del contribuente è diventata definitiva."

È quindi senza alcun dubbio dovuto da parte del [REDACTED] il rimborso, come richiesto; a tale accoglimento segue la condanna alle spese del Comune, a favore del contribuente, quantificate in €. 1.000,00 oltre oneri ed accessori come per legge; vanno compensate le spese relative al contenzioso con la [REDACTED]

**P.Q.M.**

Accoglie il ricorso e condanna il [REDACTED] al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente quantificate in €. 1.000,00 oltre oneri ed accessori come per legge

Compensa le altre spese processuali.